

Scheda di sintesi 11

SICUREZZA ANTICENDIO

Informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36)

1. Rischi di incendio in Ateneo

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. a), b)

I rischi specifici derivanti dalla possibilità di innesco e propagazione degli incendi variano significativamente in funzione del contesto lavorativo di riferimento. Le variabili che maggiormente influenzano l'entità dei rischi di incendio all'interno dell'Università di Parma possono essere determinate come segue:

- **Tipo di attività** (presenza di sostanze infiammabili, sorgenti di innesco, ecc.);
- **Caratteristiche del luogo di lavoro** (requisiti di sicurezza antincendio del sistema edificio-impianti);
- **Affollamento** (presenza aule didattiche di grande capienza, ecc.).

Fra i tre elementi precedenti, il tipo di attività rimane maggiormente determinante poiché da esso dipende la presenza stessa dei pericoli di incendio, ovvero dei fattori con potenziale intrinseco di causare un incendio. Di conseguenza, all'interno dell'Ateneo, i rischi di incendio più significativi si concretizzano nei contesti dedicati alla ricerca sperimentale, ove sono presenti **laboratori di ricerca e di servizio**. In questi casi è significativa la presenza di fonti di pericolo di incendio, rappresentate in generale dall'utilizzo dei seguenti fattori:

- A. Liquidi infiammabili (es. acetone, etanolo, metanolo)
- B. Gas infiammabili (es. metano, idrogeno, acetilene, monossido di carbonio)

Altri ambiti a rischio specifico di incendio possono ritrovarsi nelle aree destinate a **deposito, magazzino, archivio, biblioteca** in virtù del rilevante quantitativo di materiali solidi combustibili (es. materiali plastici, materiali cartacei). I materiali solidi combustibili costituiscono infatti un *"carico di incendio"*, ovvero materiale in grado di alimentare la reazione di combustione e partecipare in modo rilevante all'incendio.

2. Identificazione e classificazione delle sostanze infiammabili

Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Regolamento "CLP"

Facendo seguito a quanto premesso risulta che i principali rischi di incendio siano connessi all'uso di sostanze infiammabili nei laboratori di ricerca. In base al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 – **Regolamento CLP** (*Classification, Labelling and Packaging*) la classificazione delle sostanze e miscele combustibili o infiammabili viene realizzata in coerenza con il *"Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche"* (GHS, *Globally Harmonised System*) sviluppato dall'ONU. Anche le sostanze infiammabili sono pertanto **identificate e classificate** mediante i criteri dettati dal Regolamento CLP.

Di seguito si riportano gli estremi di riconoscimento delle sostanze e miscele infiammabili secondo i principi del Regolamento CLP. Sono inoltre riportate le relative indicazioni di pericolo (*hazard statements*), comunemente definite **"frasi H"**, che descrivono la natura dei pericoli di una sostanza o miscela pericolosa e ne includono, se del caso, il grado di pericolo (art. 2, paragrafo 5, del regolamento CLP).

- **Solidi infiammabili (punto 2.7 del regolamento)**

Sono previste 2 categorie di pericolo, entrambe corrispondenti ad una stessa indicazione H:

- Cat. 1 – Solido infiammabile (H 228) – Pericolo
- Cat. 2 – Solido infiammabile (H 228) – Attenzione

- **Liquidi infiammabili (punto 2.6 del regolamento)**

Sono previste 3 categorie di pericolo:

- Cat. 1 – Liquidi o vapori altamente infiammabili (H 224)
- Cat. 2 – Liquidi o vapori facilmente infiammabili (H 225)
- Cat. 3 – Liquidi o vapori infiammabili (H 226)
- **Aerosol infiammabili (punto 2.3 del regolamento)**
Sono previste 2 categorie di pericolo:
 - Cat. 1 – Aerosol altamente infiammabili (H 223)
 - Cat. 2 – Aerosol infiammabili (H 222)
- **Gas infiammabili (punto 2.2 del regolamento)**
Sono previste 2 categorie di pericolo:
 - Cat. 1 – Gas altamente infiammabili (H 220)
 - Cat. 2 – Gas infiammabili (H 221)

Tutte le sostanze e miscele che corrispondono almeno ad una classe di pericolo di infiammabilità prevista dal Regolamento CLP sono considerate *pericolose* ai fini dell'incendio e devono essere utilizzate mediante attuazione delle opportune misure di sicurezza antincendio.

Ulteriori sostanze pericolose ai fini dell'incendio

Oltre alle 4 classi riportate sopra, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Regolamento CLP riconosce ulteriori sostanze pericolose ai fini dell'incendio. La tabella seguente offre un quadro di sintesi complessivo.

Tabella 1. Ulteriori sostanze pericolose ai fini dell'incendio classificate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. CLP)

Classe Reg. CLP	Classificazione, categorie e indicazioni di pericolo – Reg. CLP
Sostanze e miscele autoriscaldanti	- Cat. 1 – Sostanza autoriscaldante – può infiammarsi (H 251) - Cat. 2 – Sostanza autoriscaldante in grandi quantità – può infiammarsi (H 252)
Solidi piroforici	- Cat. 1 – Spontaneamente infiammabile all'aria (H 250)
Liquidi piroforici	- Cat. 1 – Spontaneamente infiammabile all'aria (H 250)
Sostanze e miscele autoreattive	- Tipo A – Rischio di esplosione per riscaldamento (H 240) - Tipo B – Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento (H 241) - Tipo C e D – Rischio di incendio per riscaldamento (H 242) - Tipo E e F – Rischio di incendio per riscaldamento (H242)
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	- Cat. 1 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente (H 260) - Cat. 2 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili (H 261) – Pericolo - Cat. 3 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili (H 261) – Attenzione
Gas comburenti	- Cat. 1 – Può provocare o aggravare un incendio (H 270)
Liquidi comburenti	- Cat. 1 – Può provocare un incendio o un'esplosione: molto comburente (H 271) - Cat. 2 – Può aggravare un incendio: comburente (H 272) – Pericolo - Cat. 3 – Può aggravare un incendio: comburente (H 272) – Attenzione
Solidi comburenti	- Cat. 1 – Può provocare un incendio o un'esplosione: molto comburente (H 271) - Cat. 2 – Può aggravare un incendio: comburente (H 272) – Pericolo - Cat. 3 – Può aggravare un incendio: comburente (H 272) – Attenzione
Gas sotto pressione	- Gas sotto pressione – Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato (H 280) - Gas compresso – Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato (H 280) - Gas liquefatto – Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato (H 280)

In ultimo, seppure non ricompresi nelle categorie precedenti (anche per esigenza di sintesi), devono essere considerate pericolose ai fini dell'incendio tutte le sostanze con caratteristiche esplosive e classificate come:

- Esplosive (punto 2.1 del regolamento CLP);
- Perossidi organici (punto 2.15 del regolamento CLP).

Riconoscimento delle sostanze infiammabili

In accordo con quanto esposto sopra, il riconoscimento delle sostanze infiammabili (o comunque pericolose sotto il profilo della sicurezza antincendio) avviene primariamente attraverso gli elementi dell'etichettatura prodotta in conformità alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Regolamento CLP, nonché attraverso la consultazione della **scheda dei dati di sicurezza** (*safety data sheet*, SDS) prevista dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Regolamento REACH.

Oltre alle indicazioni di pericolo (frasi H) citate in precedenza, le sostanze pericolose ai fini dell'incendio sono quindi identificate attraverso l'uso dei seguenti pittogrammi.



Figura 1. Regolamento CLP – Identificazione grafica delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio

Devono inoltre in generale considerarsi pericolosi sotto il profilo della sicurezza antincendio anche i **materiali cartacei o plastici**, ove presenti in quantità significative o soggetti a processi o condizioni ambientali particolari (es. riscaldamento a temperature superiori alla temperatura ambiente). Carta e plastica, o in generale materiali solidi combustibili, in determinate condizioni, rappresentano pertanto un fattore di pericolo di incendio, anche se non espressamente qualificati nella regolamentazione europea e nazionale delle sostanze pericolose.

Nei seguenti riferimenti istituzionali sono consultabili banche dati, inventari delle classificazioni ed etichettature, informazioni sulla pericolosità delle sostanze chimiche:

- European Chemicals Agency (ECHA) – <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals>
- Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CNSC) - Istituto Superiore di Sanità (ISS) – <https://cns.c.iss.it/>

Classi di fuoco

Ai fini del controllo e dello spegnimento degli incendi, per operare correttamente ed evitare l'insorgere di rischi ulteriori connessi all'incompatibilità fra sostanze, è essenziale conoscere le **classi di fuoco** ed i corrispondenti agenti estinguenti. La norma tecnica UNI EN 2: 2005 "Classificazione dei fuochi" individua 5 classi di fuoco in funzione della natura del combustibile.

All'interno delle attività svolte dall'Università degli Studi di Parma possono essere presenti tutte le classi di fuoco definite dalla norma ed identificate in sintesi come segue.

Tabella 2. Classi di fuoco secondo la norma tecnica UNI EN 2: 2005

Classe di fuoco	Natura del combustibile	Materiali (esempi)	Contesto caratteristico in Ateneo
Classe A	Fuochi di combustibili solidi	Carta, cartone, materie plastiche	Uffici, biblioteche, depositi, magazzini, archivi
Classe B	Fuochi di combustibili liquidi	Acetone, metanolo, ecc.	Laboratori
Classe C	Fuochi di combustibili gassosi	Metano, idrogeno, acetilene	Laboratori
Classe D	Fuochi di combustibili metallici	Magnesio, alluminio in polveri o pezzatura fine	Laboratori meccanici e officine
Classe F	Fuochi di mezzi di cottura	Oli o grassi animali o vegetali	Mense

In base a quanto identificato in premessa:

- i fuochi di classe A sono da attendersi principalmente nelle biblioteche, nei depositi ed in generale nelle aule didattiche e negli ambienti ordinari destinati a studi e uffici;
- i fuochi di classe B e di classe C, caratterizzati da maggiore velocità di crescita dell'incendio e quindi da maggiore profilo di rischio, sono invece solitamente caratteristici dei laboratori chimici di ricerca;
- come indicato in tabella devono essere inoltre annoverati, seppure in modo residuale, anche i fuochi di classe D (connessi ad alcuni processi di officina meccanica) ed i fuochi di classe F (circostritti, di fatto, alle cucine delle mense).

Valutazione dei rischi di incendio in Ateneo

Nella pratica operativa in essere presso l'Ateneo i rischi di incendio sono valutati a livello centrale per ogni sede (edificio) dell'Ateneo. La **valutazione dei rischi di incendio** costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) di ciascuna unità produttiva (Dipartimento, Centro, Area Dirigenziale) e di ciascuna sede di riferimento (edificio).

Nella valutazione dei rischi di incendio, l'identificazione specifica dei fattori di rischio presenti nelle singole attività dell'Ateneo avviene primariamente in funzione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze utilizzate e delle modalità di utilizzo (tipologia, tempi, quantità, condizioni di impiego). La valutazione dell'entità del rischio di incendio nelle sedi dell'Ateneo avviene inoltre considerando:

- i) La presenza di aree a rischio specifico (es. depositi, locali tecnici particolari, ecc.);
- ii) Lo stato degli impianti elettrici e la presenza di tutta la documentazione tecnica di riferimento (es. dichiarazioni di conformità, verbali di verifica periodica, ecc.).

Nella successiva valutazione del rischio residuo di incendio, determinato tenuto conto della mitigazione offerta dalle misure di sicurezza presenti, si valutano lo stato e l'efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio, sia di natura tecnica (es. estintori, rete idrica antincendio) sia di natura gestionale (es. designazione degli addetti alla lotta antincendio). La quantificazione finale dell'entità del rischio residuo è determinata in funzione di tutti gli elementi considerati. In presenza di gas, vapori o polveri infiammabili viene inoltre sempre considerata la possibilità di generazione di una atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

Alla valutazione viene associato il piano degli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo. Gli esiti delle valutazioni sono trasmessi a tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente e ai direttori e dirigenti delle strutture universitarie di riferimento (dipartimenti, centri e aree dirigenziali) con indicazione di divulgazione all'interno delle proprie strutture.

Alla valutazione generale dei rischi di incendio presenti nell'edificio si associano inoltre le valutazioni svolte in ambito di progettazione dell'**adeguamento antincendio** degli edifici, attività coordinate dall'Area Edilizia e Infrastrutture e svolte nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Inoltre, costituiscono elemento fondamentale per la valutazione dei rischi di incendi i seguenti processi:

- Valutazioni complementari e di dettaglio svolte dai docenti o ricercatori responsabili di attività in laboratorio (RADRL), di carattere locale ed inerente le singole sperimentazioni di laboratorio;

- Verifiche interne svolte nell'ambito del sistema di gestione UniPR per la sicurezza del lavoro (SGSL UniPR), i cui indicatori contengono anche elementi di mitigazione dei rischi di incendio (es. numero di addetti alla lotta antincendio effettivamente in servizio presso le singole sedi).

3. Misure di sicurezza

Normative di sicurezza e disposizioni di Ateneo

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. a), c)

Le principali normative di sicurezza e disposizioni di Ateneo per la sicurezza antincendio e la prevenzione incendi sono identificate come segue.

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”, con particolare riferimento al Titolo I, Capo III “*Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro*” e al Titolo IX “*Sostanze pericolose*”
- D.M. 2 settembre 2021 “*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio*”
- D.M. 3 settembre 2021 “*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro*”
- Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro (<https://www.unipr.it/spp>)
- Documento di valutazione dei rischi per la specifica sede e attività di lavoro (esito della valutazione dei rischi di incendio)
- Piano di emergenza per la specifica sede di lavoro (<https://www.unipr.it/spp>)

Nei seguenti riferimenti istituzionali sono inoltre consultabili tutti gli atti normativi nazionali e le informazioni di dettaglio relative alle misure di sicurezza antincendio:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – <https://www.vigilfuoco.it/asp/home.aspx>

Misure e attività di prevenzione e protezione

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. c)

Le misure e attività di prevenzione e protezione sono progettate ed esaminate con dettaglio nel corso dei procedimenti di valutazione dei rischi ed in occasione delle verifiche interne previste dal Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro, sempre nel rispetto dei riferimenti sopra indicati.

In diversi casi inoltre gli edifici universitari costituiscono sede di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi operati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco (D.P.R. 151/2011). In questi casi una ulteriore valutazione, prioritariamente rivolta alle componenti impiantistiche e strutturali, è condotta nell'ambito della progettazione antincendio del singolo edificio. Gli edifici dell'Ateneo che ospitano attività didattiche con capienza superiore alle 100 persone costituiscono sempre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, pertanto sono progettati in origine secondo le norme tecniche di sicurezza antincendio o, in alternativa, sono soggetti all'obbligo di adeguamento antincendio entro le scadenze determinate dalle normative nazionali. Altri edifici universitari possono essere inquadrati fra le attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011. Fra questi rientrano anche le biblioteche e gli archivi, ove il quantitativo di materiale cartaceo sia superiore alle soglie prefissate dallo stesso DPR 151/2011.

Nel seguito del presente paragrafo è offerto un quadro di sintesi delle **attività e misure essenziali** di prevenzione e protezione antincendio, suddivise in funzione dei soggetti destinatari della loro attuazione in Ateneo.

- **Lavoratori e studenti**

Fermo restando quanto precede, le attività essenziali di prevenzione e protezione antincendio che **responsabili di attività (RDRL), preposti, lavoratori e studenti** devono adottare in Ateneo sono identificate come riportato in sintesi nella tabella seguente.

Tabella 3. Attività fondamentali di prevenzione e protezione antincendio (lavoratori e studenti)

Misure di prevenzione e protezione	Contesto in Ateneo	Riferimenti in Ateneo
Uso corretto degli impianti elettrici	Tutti gli ambienti di lavoro	Procedure tecniche per la sicurezza UniPR.it
Uso corretto delle apparecchiature elettriche	Tutti gli ambienti di lavoro	Procedure tecniche per la sicurezza UniPR.it
Uso corretto degli organi mobili di collegamento elettrico (prese, spine, prolunghe, ecc.)	Tutti gli ambienti di lavoro	Procedure tecniche per la sicurezza UniPR.it
Uso corretto degli ambienti di lavoro e conforme alle destinazioni d'uso, riordino continuativo degli spazi e dei materiali	Tutti gli ambienti di lavoro	Regolamenti interni di Ateneo, documenti di valutazione dei rischi
Rispetto del divieto di fumo	Tutti gli ambienti di lavoro	Atti normativi e regolamenti interni di Ateneo
Rispetto del divieto di uso di fiamme libere, salvo ove espressamente consentito (es. becchi Bunsen in laboratori biologici)	Tutti gli ambienti di lavoro	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Studio e consultazione delle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e utilizzo delle sostanze secondo le indicazioni delle SDS	Laboratori	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Adozione delle procedure di sicurezza dell'Ateneo e delle procedure complementari e di dettaglio per le attività di laboratorio	Laboratori	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Ricorso costante e sistematico all'uso corretto delle cappe chimiche e degli impianti di ventilazione ed estrazione	Laboratori	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Ventilazione generale dell'ambiente di lavoro (non ostruire griglie e aperture di aerazione, attivare gli impianti di ventilazione ed estrazione)	Laboratori e depositi	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Corretto immagazzinamento delle sostanze infiammabili (armadi di sicurezza ventilati, depositi esterni)	Laboratori e depositi	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp
Corretta gestione dei rifiuti	Laboratori e depositi	Sicurezza nei laboratori https://www.unipr.it/spp

Oltre a quanto sopra, l'operatività nei laboratori è sempre subordinata ad autorizzazione del Docente o Ricercatore Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) e all'osservanza di ogni misura di sicurezza antincendio stabilita nei documenti di valutazione dei rischi (DVR) predisposti per la sede e l'attività di riferimento.

- **Direttori e dirigenti**

Fermo restando quanto precede, le attività fondamentali di prevenzione e protezione antincendio attribuite ai **direttori e dirigenti** (responsabili di Unità Produttiva) in Ateneo sono identificate come segue.

Tabella 4. Attività fondamentali di prevenzione e protezione antincendio (direttori e dirigenti)

Misure di prevenzione e protezione	Contesto in Ateneo	Riferimenti in Ateneo
Designare i coordinatori per le emergenze e gli addetti alla lotta antincendio	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Modulistica e Registri UniPR.it
Organizzare le attività lavorative garantendo la presenza degli addetti sul luogo di lavoro	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Piani di emergenza delle strutture di Ateneo UniPR.it Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Divulgare il piano di emergenza	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Piani di emergenza delle strutture di Ateneo UniPR.it
Organizzare le esercitazioni antincendio e l'addestramento antincendio	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Piani di emergenza delle strutture di Ateneo UniPR.it
Organizzare la sorveglianza antincendio in esercizio	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) UniPR.it
Assicurare il rispetto delle destinazioni d'uso degli ambienti di lavoro e la limitazione dei carichi di incendio (quantitativi di materiali combustibili)	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) UniPR.it Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Assicurare il solo uso di apparecchiature elettriche conformi a direttive di prodotto e norme tecniche di riferimento	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Procedure tecniche per la sicurezza UniPR.it
Assicurare la vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza antincendio in laboratorio	Dipartimenti e centri scientifici	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)

Oltre a quanto sopra, l'operatività nelle strutture di Ateneo è sempre subordinata all'osservanza di ogni misura di sicurezza antincendio stabilita nei documenti di valutazione dei rischi (DVR) predisposti per la sede e l'attività di riferimento.

- **Datore di lavoro e direzione generale**

Fermo restando quanto precede, le attività fondamentali di prevenzione e protezione antincendio attribuite al **datore di lavoro e alla direzione generale di Ateneo** all'interno dell'Università degli Studi di Parma sono primariamente rivolte:

- i) alle attività organizzative di carattere generale;
- ii) all'adeguamento antincendio degli edifici.

La seguente tabella offre un primo quadro di riferimento, a titolo orientativo e informativo.

Tabella 5. Attività fondamentali di prevenzione e protezione antincendio (datore di lavoro e direzione generale di Ateneo)

Misure di prevenzione e protezione	Contesto in Ateneo	Riferimenti in Ateneo
Organizzare ed erogare la formazione per gli addetti alla lotta antincendio	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali	Documenti di valutazione dei rischi (DVR) Formazione in materia di Salute e Sicurezza UniPR.it
Organizzare ed erogare la formazione per i lavoratori in materia di sicurezza antincendio	Tutti i dipartimenti, centri, aree dirigenziali, anche nei confronti degli studenti e del personale non strutturato	Documenti di valutazione dei rischi (DVR) Formazione in materia di Salute e Sicurezza UniPR.it
Assicurare l'adeguamento antincendio degli edifici nel rispetto del DPR 151/11 e delle norme tecniche di prevenzione incendi	Tutti gli edifici di Ateneo, secondo le norme applicabili	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Assicurare il controllo, la verifica e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza antincendio	Tutti gli edifici di Ateneo	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Assicurare il controllo, la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici	Tutti gli edifici di Ateneo	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Assicurare il controllo, la verifica e la manutenzione degli impianti tecnici che costituiscono pericolo di incendio (es. impianti per la distribuzione di gas infiammabili)	Tutti gli edifici di Ateneo, ove presenti	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)
Assicurare la pulizia degli ambienti di lavoro e degli impianti tecnici	Tutti gli edifici di Ateneo	Documenti di valutazione dei rischi (DVR)

4. Misure per la gestione delle emergenze

Con riferimento alle informazioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 1, lett. b) e c), si indica quanto segue.

Le **procedure** che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e il primo soccorso sono contenute nei piani di emergenza predisposti per ciascuna sede dell'Ateneo (https://www.unipr.it/Piani_emergenza_strutture_Ateneo). Ulteriori procedure utili per la gestione di situazioni di emergenza (es. modalità utilizzo attrezzature antincendio, posizione defibrillatori) sono inoltre pubblicate all'interno della pagina web del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (<https://www.unipr.it/spp>).

I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**primo soccorso e prevenzione incendi**) sono pubblicati, per ogni sede dell'Ateneo, in allegato al corrispondente piano di emergenza.

Fermo restando quanto sopra, nei laboratori dell'Ateneo, è necessario che siano definite procedure per la gestione delle situazioni anomale o di emergenza ragionevolmente prevedibili in funzione delle attività caratteristiche del laboratorio. Le procedure di cui al periodo precedente devono essere parte della formazione integrativa e specialistica svolta in laboratorio dal Docente o Ricercatore Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca (RADRL).

Principali riferimenti

Pagina web SPP UniPR (<https://www.unipr.it/spp>)

Piani di emergenza (https://www.unipr.it/Piani_emergenza_strutture_Ateneo)